



*Ministero dello Sviluppo
Economico*



*Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti*



Regione Piemonte

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

“Accordo di programma quadro”

Sistema ferroviario e metropolitana

Roma, Agosto 2013

fr  *M*





VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche e integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo";


VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 "Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse";

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a



Handwritten signature in blue ink.



finanziamento nazionale che in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1999, n. 9 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;



[Handwritten signature]

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTO, in particolare, l'art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.;

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante "Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007";


VISTA la Delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 con cui il CIPE ha preso atto del PAR della Regione;

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 "Fondo per lo sviluppo e la coesione - modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013", ed in particolare i punti 3.1 e 3.2 che prescrivono, fra l'altro che si proceda mediante la stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ), con le modalità ivi previste;



W



integrati dalle valutazioni ex ante e dall'indicazione dei criteri di selezione e ammissione degli interventi nel caso delle azioni cardine e negli altri casi previsti nelle relative delibere CIPE di presa d'atto;

VISTA la Delibera CIPE del 11 Luglio 2012 n. 78 "Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013" in particolare il punto n. 4 che specifica l'obbligo di sottoscrivere gli APQ nei casi in cui il CIPE, in sede di presa d'atto, avesse già prescritto il ricorso all'APQ;

CONSIDERATO che detti APQ devono contenere, fra l'altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un appropriato sistema di gestione e controllo e che tali elementi sono contenuti nel Programma Attuativo Regionale (PAR) 2007 – 2013 della "Regione Piemonte" di cui ha preso atto il CIPE con delibera sopra richiamata;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, "Regolamentato di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 167 del 29 aprile 2011, con il quale sono stati individuati gli Uffici dirigenziali non generali del medesimo Ministero e definite le relative funzioni;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2009 inerente l'organizzazione degli Uffici di livello non generale – Divisioni - del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42";



Handwritten signature in blue ink.



VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015"

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che detta "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, l'articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l'articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

VISTA la Delibera CIPE n. 107 del 26 Ottobre 2012 che, in premessa, evidenzia che non è stato possibile reintegrare da parte del Governo, permanendo un quadro di finanza pubblica non favorevole, la riduzione del 5% disposta con Delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 (G.U. n. 137/2009) a carico della quota regionale del FSC, che, per la Regione Piemonte ammonta a Euro 55.897.000 ;

VISTA la Delibera CIPE n. 14 dell'8 Marzo 2013, che quantifica in 371 milioni di euro l'importo del FSC per il 2013 da porre a copertura delle riduzioni di spesa disposte a carico delle Regioni a statuto ordinario (ai sensi della L. n. 135 del 7 agosto 2012 s.m.i.). Tale riduzione ammonta per la Regione Piemonte ad Euro 32.385.755,55, così come si evince dall'Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni il 7 Febbraio 2013;

VISTO il Decreto Legge n. 35 dell' 8 Aprile 2013 che, a seguito della presentazione di un piano di rientro, autorizza la Regione Piemonte ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse del FSC ad essa assegnate nel limite massimo di 150 milioni di euro "al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale";

VISTO che il PAR per la linea azione "Reti infrastrutturali e logistica"asse III Asse prioritario n.III prevede che gli interventi devono essere attuati attraverso lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Piemonte sottoscritta in data 22 marzo 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;

VISTE le norme comunitarie e nazionali in materia di aiuti di Stato e le procedure e gli strumenti ivi richiamati;

CONSIDERATO inoltre che:

- La Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo



Handwritten signature in blue ink.



- scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;
- la Giunta regionale, con deliberazione n 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale, Programma integrato con deliberazione n 49-11971 del 4 agosto 2009 a seguito della presa d'atto dello stesso da parte del CIPE con la delibera n. 11 del 6 marzo 2009;
 - Nel prendere atto dell'aggiornamento delle dotazioni delle risorse FSC, così come rimodulate, la Giunta regionale, con delibera n. 10-1998 del 9 maggio 2011, ha inteso confermare il valore originario complessivo di un miliardo di euro del PAR FSC 2007-2013 (di cui FSC per euro 750.022.200,00), proponendo la copertura della riduzione del 10% con risorse regionali, degli enti locali e risorse private;
 - La legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012), all'articolo 8, ha adottato il piano finanziario del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS, ora FSC) per il periodo di programmazione 2007-2013, definendo la quota regionale di cofinanziamento ed autorizzando, per l'attuazione degli interventi, l'istituzione nella UPB DB08021 di un fondo finanziato con risorse regionali ed uno da risorse statali, nonché il prelievo dai fondi citati delle somme occorrenti per istituire specifici capitoli di spesa per l'attuazione degli interventi;
 - alla luce del mutato quadro normativo e congiunturale e delle rimodulazioni finanziarie, la Giunta regionale con delibera n 37- 4154 del 12 luglio 2012 ha approvato il documento PAR FSC opportunamente modificato, al fine di concentrare maggiormente le risorse sugli interventi di rilievo strategico e rafforzare alcune linee di intervento;
 - con la medesima delibera la Giunta regionale ha approvato, altresì, il Manuale per il sistema di gestione e controllo, che individua le procedure di programmazione e riprogrammazione delle risorse, le modalità di attuazione, i rapporti tra i soggetti coinvolti, le procedure di monitoraggio e controllo, l'impiego di sistemi che garantiscano adeguata informazione e sorveglianza per le irregolarità ed il recupero degli importi indebitamente assegnati, il sistema informativo "Gestionale Finanziamenti", il Piano di Comunicazione, finalizzato a comunicare il valore strategico ed economico del PAR FSC come strumento "di sistema" integrativo delle politiche sui grandi interventi di sviluppo e il Disegno di Valutazione PAR FSC, contenente la cornice di riferimento della valutazione del FSC nell'ambito di un disegno più complessivo previsto nel Piano di valutazione della Politica Regionale Unitaria e successivamente approvato dall'UVER con nota del 19 novembre 2012, allegata a una e-mail di pari data;



- i documenti sopra detti sono stati previamente approvati nella riunione del 18 aprile 2012 del Comitato di Pilotaggio, istituito con DGR n. 49-11971 del 4 agosto 2009, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento Interno 16/12/2009;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 36-4192 del 23 luglio 2012 ha approvato apposite Linee guida per la gestione delle risorse stanziare sui Fondi istituiti dalla citata legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012), al fine di uniformare gli iter procedurali da adottare e rendere efficace la gestione finanziaria degli interventi;
- sono intervenute ulteriori modifiche al PAR FSC con apposita procedura di consultazione per iscritto, di cui all'art. 7 del Regolamento interno del Comitato di pilotaggio;
- la Giunta regionale, con delibera n. 16-5785 del 13 maggio 2013, ha deciso di aggiornare il valore complessivo del PAR FSC 2007-2013, di cui risorse FSC pari ad euro 567.636.430, in attuazione della Delibera CIPE n.14 dell' 8 marzo 2013 e ai sensi del Decreto Legge n.35/2013;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 84-4792 del 15/10/2012 con la quale si dà formalmente avvio alla linea d'azione "Reti infrastrutturali e logistica" asse III;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 20 - 4223 del 30/07/2012 con la quale la Regione Piemonte ha assegnato a S.C.R. Piemonte S.p.A. il ruolo di stazione appaltante relativamente all'opera "Realizzazione dell'interconnessione della ferrovia Torino – Ceres con il passante RFI in corrispondenza della futura stazione Rebaudengo";

VISTA l'acquisizione da parte dei competenti uffici della Regione Piemonte degli esiti della valutazione ex-ante effettuata per ciascun intervento da parte del NUVAL Piemonte, in ottemperanza alle procedure previste per la definizione degli Accordi di programma Quadro;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 16-6138 del 23/07/2013 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro "Sistema Ferroviario e Metropolitana" di cui trattasi.

Tutto ciò premesso

il Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica

il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale

Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali



[Handwritten signature]



la Regione Piemonte
Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica
Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1

Recepimento delle premesse e dell'Allegato 1

1. Le premesse e l'Allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. L'Allegato 1, denominato "Interventi cantierabili", è costituito dai seguenti allegati:
 - l.a Relazioni tecniche;
 - l.b Schede degli interventi, compresi i piani finanziari e i cronoprogrammi.
3. Le schede riferite agli interventi di cui all'allegato l.b sono compilate all'interno del sistema informativo regionale "Gestionale Finanziamenti".

Articolo 2


Definizioni

Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:

- a) per "Accordo", il presente Accordo di programma quadro "Sistema ferroviario e metropolitana";
- b) per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- c) per "Intervento", ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
- d) per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente Accordo;
- e) per "Interventi cantierabili", quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara;
- f) per "Interventi non cantierabili", quelli per i quali non sussistono le condizioni necessarie per esperire la procedura di gara;
- g) per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema gestione finanziamenti ovvero "SGF", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- h) per "Relazione tecnica", il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e



[Handwritten signature]



relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;

- i) per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite il sistema informatico "Gestionali Finanziamenti" e trasferita alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
- j) per "Responsabile Unico delle Parti" (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
- k) per "Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro" (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, che, tenuto conto della normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e del personale, è individuato tra i dirigenti regionali;
- l) per "Responsabile dell'Intervento", il soggetto individuato nell'ambito dell'organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n 207;
- m) per "Tavolo dei Sottoscrittori", il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- n) per "Sistema di gestione e controllo" (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate, secondo quanto previsto nel PAR e nel "Manuale per la gestione ed il controllo", che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l'ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE 41/2012, approvato con D.G.R. n. 37- 4154 del 12/07/2012;
- o) per "PAR FSC" il Programma Attuativo Regionale della Regione Piemonte approvato con delibera n. 37-4154 del 12 Luglio 2012 e s.m.i.

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi cantierabili come individuati e disciplinati nell'Allegato 1, di cui all'art. 1;



Articolo 4

Contenuto dell'Allegato 1



Handwritten signature and initials in blue ink.

1. Nell'allegato 1.a "Relazioni tecniche" sono riportati i seguenti elementi: inquadramento generale dell'intervento, descrizione sommaria dell'opera ed elementi significativi dell'intervento.
2. Nell'allegato 1.b "Schede-intervento" sono riportati i seguenti elementi: dati identificativi, cronoprogramma, piano economico, piano finanziario, avanzamento contabile e avanzamento fisico.

Articolo 5 *Copertura finanziaria*

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta a €355.551.722 ed è assicurata dalle seguenti risorse:
 - a. per l'intervento denominato "Intercomessione tra linea ferroviaria Torino-Ceres e il passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo" (CUP J11C06000070003), il cui costo complessivo previsto, approvato dal CIPE con Delibera n.101 del 26/10/2012 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.120 del 24/05/2013), è pari a €162.000.000 (al netto dell'IVA):
 - i. €20.000.000 Stato (ex Delibera CIPE n.22/2012, a valere sul "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" di cui all'art.32 c.1 del D.L. n.98/2011);
 - ii. €142.000.000 Regione Piemonte (ex PAR FSC 2007/2013);
 - b. per l'intervento denominato "Prolungamento della Linea 1 della metropolitana di Torino - Tratta 4 Lingotto - Bengasi" (CUP J34C03000000001), il cui costo complessivo previsto, approvato dal CIPE con Delibera del 26/06/2009 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.243 del 19/10/2009), è pari a €193.551.722 (al netto dell'IVA):
 - i. €111.131.033 Stato (€ 5.000.000 ex art.2, c.255, legge n.244/2007 ed € 106.131.033 ex art.2, c.257, legge n.244/2007);
 - ii. €35.000.000 Regione Piemonte (ex PAR FSC 2007/2013);
 - iii. €40.000.000 Comune di Torino (D.G.C. n.269/22 del 18/01/2008);
 - iv. €7.420.689 G.T.T. (Delibera C.d.A. n.8 del 21/01/2008).
2. La Regione Piemonte ha garantito, inoltre, un finanziamento straordinario, ex art.3 della L.R. n.18/2012, d'importo pari a €18.000.000, da destinarsi a copertura dell'I.V.A., per l'intervento denominato "Interconnessione tra linea ferroviaria Torino-Ceres e il passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo".
3. La Regione, relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1 anche sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore, laddove questo non coincida con la Regione stessa, garantisce, sulla base degli esiti della valutazione ex-ante effettuata dall'organismo individuato dalla Regione stessa:




- a) la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
- b) la sostenibilità gestionale dell'intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

Articolo 6
Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'Allegato 1 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a. il MISL - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui all'Allegato 1 di cui all'art. 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti / Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale / Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali garantisce l'esecuzione delle previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui all'Allegato 1, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; garantisce, altresì, il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
 - c. la Regione - Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica - Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi garantisce l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità le tempistiche e le procedure indicate nell'Allegato 1 l'aggiornamento dei dati di monitoraggio per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui all'Allegato citato e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità";



Handwritten signature in blue ink.



dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi. Con riferimento alla normativa europea sugli aiuti di Stato richiamata in premessa, la Regione, acquisita dai soggetti attuatori in sede istruttoria la documentazione sulla compatibilità di tutti gli interventi, inclusi quelli infrastrutturali, oggetto dell'accordo con la disciplina in materia, cura, ove previste e necessarie per il rispetto della normativa stessa, le procedure di notifica alla Commissione Europea, fornendo opportuna informazione sull'andamento e la conclusione delle medesime al Tavolo dei Sottoscrittori.

3. Ogni anno, successivamente all'adozione del RALÉ e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno su proposta del RUPA, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
 - c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.
 - d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
 - e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 7

Riprogrammazione delle economie

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità alla delibera CIPE n. 41/2012e secondo le procedure nel Manuale per il Sistema di gestione e controllo e secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d'asta, qualora siano evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli Enti locali eventualmente interessati.

3. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.
4. L'utilizzo delle eventuali economie di gara per le cosiddette "opere opzionali" (estensione Sistema Controllo Marcia Treni alle tratte Rebaudengo - Cirié, Cirié - Germagnano, Germagnano - Ceres) potrà essere autorizzato solo a seguito di specifica approvazione delle stesse opere da parte del CIPE, secondo la disposizione n.3.2 della delibera CIPE n. 101/2013.


Articolo 8

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
 - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - d. promozione di atti integrativi;
 - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
 - a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella "scheda" allegata al presente Accordo;
 - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
 - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla



[Handwritten signature]



- realizzazione degli interventi;
- f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPF ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS" trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.
3. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del MISE Sviluppo Economico competono l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, di accertamenti specifici.

Articolo 9

Responsabile Unico delle Parti

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7.

Articolo 10

Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Dirigente della Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica – Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi ing. Tommaso TURINETTI.
 2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico



M

97

- e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema SGF;
- f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
- g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAF) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
- h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
- i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11.

Articolo 11

Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi


1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:

- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni



M
D



informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Con riferimento al sistema di indicatori di cui al PAR della Regione, per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:
 - a. indicatore di realizzazione fisica/di programma,
 - b. indicatore occupazionale,
 - c. indicatore di risultato di programma.
2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1. è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

Articolo 13

Valutazione in itinere ed ex post

1. In coerenza con quanto previsto dal "Piano di valutazione" di cui al PAR, in sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione *integra* il rapporto annuale di monitoraggio dell'accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12, comma 1.
3. I predetti rapporti sono trasmessi all'UVAL per le valutazioni di competenza.

Articolo 14

Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post



[Handwritten signature]



1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS"(ora FSC), nel Manuale per la gestione ed il controllo regionale e in successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politica unitaria nazionale.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al comma precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 15

Attivazione ed esiti delle verifiche

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 3 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto definitivo;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente del MISE attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento. L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.



[Handwritten signature]



5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - a. rimuovere le criticità intervenute;
 - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - c. l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 16
Sistema di gestione e controllo

1. Al presente Accordo si applica il sistema di gestione e controllo del PAR FSC adottato con D.G.R.n.37-4154 del 12/07/2012, approvato dall'UVFR con nota del 19 novembre 2012, allegata a una e-mail di pari data.

Articolo 17
Interventi in Allegato I- Sanzioni

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi in Allegato I sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.
2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 90 giorni, il tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al Comitato di Pilotaggio del PAR FSC;
3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore (artt. 145 (ll.pp.), 257 (progettaz), 298 (servizi). A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.
4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.



Handwritten signature

Handwritten mark



5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.
6. La Regione, ove non coincida con il soggetto attuatore, si impegna ad inscrivere tali disposizioni nei disciplinari di finanziamento.
7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 18;
8. Le risorse derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono riprogrammate secondo le procedure di cui all'art. 7.

Articolo 18

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 19

Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostantivi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori



M
S



per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art. 18.

2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 20

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del FSC è avviata dalla competente Direzione generale, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

Articolo 21

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.



Handwritten signature in blue ink.

Articolo 22

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nei precedenti Articoli 8 e 17 (punto 2).
3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 23

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Contratto saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base dei piani di comunicazione predisposti dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e dalla Regione Piemonte.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 24

Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Articolo 25

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rictranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.



[Handwritten signature]




3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" si intende automaticamente recepita.

Roma, 01 agosto 2013


Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
Direttore generale per la politica regionale unitaria nazionale

Dott. Vincenzo Donato



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
Direttore generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali


Dott.ssa Maria Margherita Migliaccio



Regione Piemonte


Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica

Ing. Tommaso Turinetti



Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia

Ing. Livio Dezzani





*Ministero dello Sviluppo
Economico*



*Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti*



Regione Piemonte

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE PIEMONTE**

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

“Accordo di programma quadro”

Sistema ferroviario e metropolitana

**ALLEGATO 1
INTERVENTI CANTIERABILI**

Roma,



Handwritten signature







*Ministero dello Sviluppo
Economico*



*Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti*



Regione Piemonte

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE PIEMONTE**

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

“Accordo di programma quadro”

Sistema ferroviario e metropolitana

**ALLEGATO 1.a
RELAZIONI TECNICHE**

Roma,



M
77



Intervento a) - "Interconnessione tra linea ferroviaria Torino-Ceres e il passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo" (CUP

J11C06000070003)

Inquadramento generale dell'intervento

In passato, la ferrovia Torino-Ceres, che collega il capoluogo piemontese con l'aeroporto di Caselle Torinese e le Valli di Lanzo, si immetteva sul passante ferroviario FS (ora RFI) di Torino in corrispondenza della Stazione Dora.

Tale collegamento consentiva di far proseguire alcuni convogli provenienti da Germagnano e Ciriè fino a Porta Susa, permettendo di attestare la linea ferroviaria in una zona centrale della città.

I lavori connessi con il quadruplicamento del passante ferroviario di Torino, realizzati ad opera di RFI su progetto Italferr, stante la soluzione che ha previsto di far passare la linea ferroviaria sotto il fiume Dora Riparia con il conseguente abbassamento del piano del ferro a circa 20 metri dal piano campagna, hanno precluso la possibilità di mantenere il predetto proseguimento della ferrovia Torino-Ceres sul passante ferroviario, a meno di radicali interventi sulla ferrovia medesima.

Infatti, in corrispondenza della Stazione Dora, dove avveniva l'immissione della ferrovia Torino-Ceres nel passante di Torino, le due ferrovie si trovano attualmente ad una differenza di quota di circa 18 metri.

Il problema da risolvere, pertanto, è stato quello di trovare la soluzione più razionale per ricongiungere le due ferrovie recuperando i metri di dislivello che ne impediscono il collegamento.

In considerazione a quanto sopra esposto e alle indicazioni degli enti competenti si è sviluppata la soluzione che ha previsto di deviare il percorso della ferrovia Torino-Ceres in corrispondenza di Largo Grosseto, nelle immediate vicinanze della Stazione Madonna di Campagna.

In questo punto della città, ovvero in Largo Grosseto, la ferrovia Torino-Ceres è già totalmente interrata in virtù dei lavori effettuati all'inizio degli anni '90, che avevano



consentito di abbassare la linea ferroviaria a partire dalla zona dello Stadio delle Alpi fino alla Stazione Dora.

Descrizione sommaria dell'opera

L'opera di cui trattasi è costituita da una galleria artificiale che si sviluppa in rettilineo lungo la direttrice di Corso Grosseto, tra Largo Grosseto e Parco Sempione, raccordata con curve di raggio 180÷190 metri circa ai tratti esistenti delle due ferrovie da collegare, quello ad ovest, appartenente alla ferrovia Torino Ceres, proveniente, a livello interrato, dalla Via Confalonieri, e quello ad est, appartenente al passante ferroviario di Torino, che immette direttamente nella Stazione Rebaudengo.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una fermata sotterranea, in prossimità di Largo Grosseto, che andrà a sostituire l'attuale Stazione di Madonna di Campagna che la futura configurazione del percorso escluderà dalla linea ferroviaria.

La galleria ferroviaria, la cui sezione è idonea ad ospitare il doppio binario, è stata studiata per essere realizzata con la tipologia operativa del cosiddetto "Metodo Milano", che prevede la realizzazione di due piedritti laterali costituiti da diaframmi modulari in calcestruzzo armato, sormontati alla loro sommità, previa l'esecuzione di cordoli di coronamento, da travi prefabbricate che esercitano il necessario contrasto alla spinta dei terreni per poter eseguire l'abbassamento del piano di scavo e l'asportazione del terreno fino alla quota di fondo scavo.

Tale tipologia costruttiva, se da un lato impone la necessità di dover impegnare vaste porzioni di superficie per l'ingombro dei cantieri e delle aree di lavoro, parzializzando ampie fasce che dovranno essere sottratte alla viabilità della trafficata arteria cittadina, dall'altro consente di poter contenere sensibilmente i costi di costruzione rispetto alla tipologia di scavo a foro cieco.

Di particolare importanza e criticità sarà la demolizione del cavalcavia necessaria per la realizzazione della galleria ferroviaria, la cui funzionalità verrà sostituita da una nuova viabilità nel nodo di Largo Grosseto indirizzata prioritariamente allo smaltimento del flusso di traffico sulla direttrice prevalente Corso Grosseto - Corso Potenza, con la realizzazione di un sottopasso veicolare a due corsie per ogni senso di marcia ed allo



smistamento dei flussi veicolari in tutte le arterie che confluiscono nel Largo Grosseto, con la realizzazione di una grande rotatoria.

Gli ingombri che l'opera ferroviaria produrrà in superficie nel suo assetto definitivo, sono rappresentate dai corpi emergenti in corrispondenza della nuova Fermata Grosseto e della Stazione Rebaudengo e dalle uscite di sicurezza, situate alla distanza di circa 700 m una dall'altra, che, attraverso la realizzazione di cunicoli trasversali all'asse della galleria, consentiranno lo sbarco delle rampe in corrispondenza delle aiuole di separazione tra corso e controviali.

Con tali accorgimenti, la viabilità del corso, nella sua situazione definitiva, potrà essere ripristinata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Città di Torino circa i futuri flussi veicolari assegnati a tale arteria di traffico.

Su indicazione della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte nel progetto definitivo dell'opera è prevista inoltre, come parte di lavori opzionale da attivare in relazione ad eventuali economie derivanti dalla procedura di affidamento d'appalto, l'estensione del Sistema Controllo Marcia Treni (SCMT) in tre tratte funzionali a partire da Stazione Rebaudengo sino a Ceres.

Elementi significativi dell'intervento

Lunghezza dell'intervento:	2,7 km ca.
Profondità del P.F. rispetto al piano strada:	- 8,00 m ca.
Larghezza interna galleria ferroviaria:	9,50 m ca.
Altezza interna galleria ferroviaria:	5,70 m ca.
Limitazione velocità ferroviaria:	55km/h (Tratta 1: S.Rebaudengo-Fine curva sotto corso Grosseto, lato est) 100km/h (Tratta 2: Fine curva sotto corso Grosseto, lato est-Fermata Grosseto) 50km/h: (Tratta 3: Fermata Grosseto-Reccordo galleria esistente)



Pendenza max:	14.50‰
Opere e interventi principali	<p>Demolizione cavalcavia di Largo Grosseto</p> <p>Spostamento sottoservizi</p> <p>Galleria ferroviaria artificiale</p> <p>Stazione ferroviaria "Rebaudengo"</p> <p>Fermata ferroviaria "Grosseto"</p> <p>Sottopasso veicolare tra corso Potenza e corso Grosseto</p> <p>Nuova sistemazione superficiale dell'area di intervento</p> <p>Nuova viabilità in largo Grosseto</p> <p>Nuovo assetto della rete tranviaria in corrispondenza di Largo Grosseto.</p>



*Intervento b) - "Prolungamento della Linea 1 della metropolitana di Torino – Tratta 4
Lingotto - Bengasi" (CUP J34C03000000001)*

Inquadramento generale dell'intervento

Il prolungamento della Linea 1 di Metropolitana è inserito nel PGTU del Comune di Torino e costituisce uno degli assi portanti del trasporto pubblico metropolitano su una delle più rilevanti direttrici di domanda.

Giova ricordare che nell'architettura di lungo periodo, in un quadro di maggiori disponibilità di risorse finanziarie lo sviluppo del sistema prevede la graduale estensione della Linea 1 verso Sud a Nichelino e verso Ovest a Rivoli.

Tali previsioni erano già contenute nello "Schema di Indirizzo dei trasporti pubblici in area di Torino" del 30 Aprile 1992 che era allegato al Piano di Intervento trasmesso al Ministero dei Trasporti nel Giugno 1992.

In tale Piano veniva prefigurata una architettura del sistema di trasporto pubblico in ambito metropolitano costituita:

- dal sistema ferroviario potenziato mediante la realizzazione del "Quadruplicamento in asse tra Trofarello e Chivasso";
- dal sistema di Metropolitana basato su due linee: la Linea 1 Rivoli - Nichelino e la Linea 4 Falchera - Mirafiori Sud;
- dal sistema tranviario e dalla Linea bus opportunamente potenziate.

Nell'ambito di tali strategie di intervento, nel graduale sviluppo armonico della rete del trasporto pubblico, si inserisce il prolungamento verso Sud in area urbana della Linea Metropolitana, da considerarsi prioritario sia per quanto riguarda l'innalzamento del livello di servizio sull'intera Linea di Metropolitana che per i benefici indotti sulle linee di trasporto di superficie.

Descrizione sommaria dell'opera

Il Prolungamento Sud della Linea 1 della Metropolitana di Torino si estende per circa 1,9 km verso l'area Sud del Comune di Torino ed è costituito da 2 stazioni (Italia '61 e



Bengasi), 2 pozzi intertratta di ventilazione (PB1 e PB2), un pozzo terminale di fine tratta (PBT) ed un manufatto di bivio.

La galleria di linea si sviluppa interamente in sotterraneo al di sotto di Via Nizza, fino ad interessare via Sestriere, all'inizio del territorio comunale di Moncalieri (prosecuzione di Via Nizza, dopo piazza Bengasi).

Il tracciato si sviluppa dalla stazione Lingotto (terminale della tratta Porta Nuova-Lingotto), ubicata davanti al complesso fiere, all'incrocio tra via Nizza e via Biglieri, fino a piazza Bengasi, ove immediatamente oltre l'incrocio di via Nizza con le vie ortogonali Onorato Vigliani e Corrado Corradini, trova ubicazione la stazione terminale Bengasi.

Il tracciato prevede altresì nel primo tratto, in uscita dalla stazione Lingotto, il posizionamento di un manufatto di bivio, per consentire in futuro l'esecuzione di un ramo di deviazione della linea in direzione della stazione ferroviaria Lingotto e di piazzale Caio Mario.

La galleria di linea viene realizzata interamente con scavo meccanizzato a foro cieco: la TBM viene calata in corrispondenza della stazione Bengasi, dove è ubicato il cantiere base per lo scavo della galleria, procede inizialmente con lo scavo in direzione del pozzo terminale, dal quale viene estratta una prima volta e trasportata di nuovo alla stazione Bengasi, dove viene calata nuovamente per effettuare lo scavo della galleria tra le stazioni Bengasi e Lingotto. Al termine dello scavo, la TBM viene estratta dall'asola presente nella zona della retrostazione di Lingotto, attualmente predisposta per tale operazione.

Le stazioni sono a 3 livelli, come la stazione tipo della tratta Collegno - Porta Nuova (interrata a banchine laterali e costruita con un minimo di due accessi alla superficie, secondo le prescrizioni della normativa vigente). La stazione tipo superficiale ha pianta rettangolare ed è costruita a cielo aperto con le seguenti dimensioni principali delle banchine:

- larghezza: da 3,0 m minima utile in corrispondenza delle scale (la larghezza totale è 5,0 m);



M
97



- lunghezza minima: 52,0 m per il servizio di treni costituiti da due unità di 26,0 m di lunghezza ciascuna.

La stazione Italia '61 è posizionata su Via Nizza, in prossimità delle vie Valenza e Caramagna, di fronte al costruendo palazzo della nuova sede della Regione Piemonte (Area ex Fiat Avio).

La stazione Bengasi è posizionata al centro dell'omonima piazza e, tramite una comunicazione semplice ubicata in retrostazione, permette l'inversione dei treni ed il parcheggio di n. 3 treni.

I n. 2 pozzi di intertratta presenti lungo il tracciato della linea sono situati nelle intertratte tra stazioni successive. Il pozzo terminale è ubicato su via Sestriere (all'inizio del territorio comunale di Moncalieri), al termine della galleria. Tutti i pozzi assolvono le funzioni di ventilazione (di esercizio e di emergenza) e di aggettamento delle acque.

Il manufatto di bivio è ubicato su via Nizza tra gli incroci con via Cortemilia e via Millefonti e viene realizzato solamente nelle parti d'opera strettamente necessarie per consentire la futura eventuale diramazione verso la stazione ferroviaria Lingotto FS.

Elementi significativi dell'intervento

Lunghezza dell'intervento:	1,9 km ca.
Profondità del P.R. rispetto al piano strada:	variabile da - 18,00 m ca a - 27,00 m ca
Diametro interno della galleria:	6,80 m
Velocità commerciale:	32 km/h
Pendenza max:	7%





*Ministero dello Sviluppo
Economico*



*Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti*



Regione Piemonte

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE PIEMONTE**

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

“Accordo di programma quadro”

Sistema ferroviario e metropolitana

**ALLEGATO 1.b
SCHEDE DEGLI INTERVENTI**

Roma,





Intervento a) - "Interconnessione tra linea ferroviaria Torino-Ceres e il passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo" (CUP J11C06000070003)

PAR - FAS PIEMONTE PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

Linea d'azione:

Reti infrastrutturali e logica

Responsabile Linea d'azione:

Strumento attuativo previsto:

APQ

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto:

C.U.P.:

J11C06000070003

Titolo Progetto:

Realizzazione dell'interconnessione della ferrovia Torino - Ceres con il passante RFI

Breve descrizione Progetto:

Consiste nella realizzazione di un collegamento sotterraneo a doppio binario, che, a partire dall'attuale tracciato della ferrovia Torino-Ceres in corrispondenza dell'incrocio tra via Confalonieri e c.so Grosseto, si estende per circa 2,5 km sotto la sede stradale di c.so Grosseto fino a inserirsi nel Passante ferroviario in corrispondenza della futura stazione Rebaudengo; in questo punto, sono previsti tre binari (due di corsa ed uno di precedenza) per consentire l'immissione dei convogli GTT sul



Handwritten signature and stamp in blue ink.



Official circular stamp in blue ink.

passante ferroviario RFI. Tale nuova opera d'interconnessione garantirà il rapido collegamento tra l'aeroporto di Torino Caselle e la Città di Torino.

Tipo Progetto (Lavori Pubblici - Servizi - Forniture - Incentivi):

lavori pubblici

Localizzazione:

Regione

Provincia

Comune

Piemonte	Torino	Torino

Soggetto Attuatore:

S.C.R. Piemonte S.p.A.

Criticità Finanziaria:

Note:

Il progetto Definitivo è stato approvato dal CIPE il 26/10/2012 (con pubblicazione della relativa Delibera sulla G.U. del 24/05/2013).

2 - CRONOPROGRAMMA

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Progetto definitivo



B. Iter Procedurale:



Fase	Attività	Data inizio prevista/effettiva			Data fine prevista/effettiva		Note
		Data inizio	prevista/effettiva	Data fine	prevista/effettiva	Note	
Studio di fattibilità							
Prog. preliminare		1-ago-07	E	15-mag-08	E		
Prog. Definitiva		4-feb-10	E	26-nov-10	E	approvazione CIPE avvenuta il 26/10/2012	
Prog. Esecutiva		10-feb-14	P	8-ott-14	P	In sede di offerta verrà richiesta una contrazione dei tempi	
Esecuzione lavori (servizi - forniture)		8-ott-14	P	7-ott-17	P	In sede di offerta verrà richiesta una contrazione dei tempi	

C. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Tipo gara	Data inizio prevista/effettiva		Data fine prevista/effettiva		Note
		Data inizio	prevista/effettiva	Data fine	prevista/effettiva	
	Appalto Integrato	5-ago-13	P	10-feb-14	P	

3 - PIANO ECONOMICO



Handwritten signature

77



Costo Complessivo al netto dell'IVA (Euro):

Anno	Realizzato	Da Realizzare	Totale
2013		1.098.435	
2014		26.641.250	
2015		40.556.617	
2016		68.415.567	
2017		25.288.130	
Totale	0	162.000.000	0

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Stato Fondo Aree Sottoutilizzate Importo (Euro):

Stato altri provvedimenti

Descrizione della fonte /
Estremi del provvedimento: Importo (Euro):



Deliberazione CIPE del 23 marzo 2012	20.000.000
---	------------

Regione

Descrizione della fonte /
Estremi del Importo (Euro):
provvedimento:

LL.RR. nn. 5/2012 e 6/2012	142.000.000
Legge della Regione Piemonte n. 18 del 28/12/2012*	18.000.000

Provincia

Descrizione della fonte /
Estremi del Importo (Euro):
provvedimento:

--	--

Comune

Descrizione della fonte /
Estremi del Importo (Euro):
provvedimento:

--	--

Privato

Descrizione della fonte /
Estremi del Importo (Euro):
provvedimento:



M
77



--	--

UE

Descrizione della fonte /
Estremi del provvedimento: Importo (Euro):

--	--

Totale Importo (Euro): 180.000.000

Note: *La copertura dell'IVA è garantita dal suddetto finanziamento straordinario della Regione Piemonte, ex art.3 della L.R. n.18/2012, d'importo pari a €18.000.000

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo (Euro):	Nota
Data:		

B. Disposizioni di Pagamenti	Importo (Euro):	Nota
Data:		



Data:		
Data:		
Data:		

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

	Importo (Euro):	Nota
Data Sal:		
Data Sal:		
Data Sal:		

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione Indicatore e U.M.	
Valore Obiettivo	Valore Conseguito

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore e U.M.	
Valore Obiettivo	Valore Conseguito



Handwritten signature and scribbles.



D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore e U.M.

Valore Obiettivo

Valore Conseguito



Handwritten signature and initials in blue ink.



**Intervento b) - "Prolungamento della Linea 1 della metropolitana di Torino – Tratta 4
Lingotto - Bengasi" (CUP J34C03000000001)**

PAR - FAS PIEMONTE PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

Linea d'azione: Reti infrastrutturali e logistica

Responsabile Linea d'azione:

Strumento attuativo previsto: APQ

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto:

C.U.P.: J34C03000000001

Titolo Progetto:
Metropolitana Automatica di Torino - linea 1. Tratta funzionale 4: Lingotto - Bengasi

Breve descrizione Progetto:

Consiste nella realizzazione della tratta 4 denominata Lingotto-Bengasi della linea 1 della metropolitana di Torino, quale prolungamento sud della tratta Porta Nuova/Lingotto già realizzata. Il prolungamento sud Lingotto - Bengasi prevede due stazioni (Italia '61 e Bengasi) e una lunghezza di 2200 metri. L'opera si colloca totalmente in ambiente urbano prevalentemente nel territorio del Comune di Torino e solo per parte della stazione terminale (Bengasi) circa 200 m in galleria, nel Comune di Moncalieri.

Tipo Progetto (Lavori Pubblici - Servizi - Forniture - Incentivi): lavori pubblici



A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "REGIONE PIEMONTE" and "DIREZIONE REGIONALE". Below the signature, the number "92" is handwritten.



Localizzazione:	Regione	Provincia	Comune
	Piemonte	Torino	Torino - Moncalieri

Soggetto Attuatore:

Criticità Finanziaria:


Note:

2 - CRONOPROGRAMMA

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Fase	Attività				Note
	Data inizio	prevista/effettiva	Data fine	prevista/effettiva	
Studio di fattibilità					
Prog. preliminare	9-feb-05		31-gen-08		Del. CIPE 9/2008
Prog. Definitiva	16-dic-08		26-giu-09		Del. CIPE 40/2009
Prog. Esecutiva	23-gen-12	E	18-giu-12	E	Approvazione progetto esecutivo opere civili al rustico



Esecuzione lavori (servizi - forniture)	25-giu-12	E	22-dic-15	P	Consegna lavori in data 25 giugno 2012
--	-----------	---	-----------	---	---

C. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Tipo gara	Data inizio prevista/effettiva		Data inizio prevista/effettiva		Note
	Appalto Integrato	26-lug-11	E	12-gen-12	E	Contratto stipulato

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo al netto dell'IVA (Euro):	193.551.722,00
--	----------------

Anno	Realizzato	Da Realizzare	Totale
2012	4.790.215,00	0,00	4.790.215,00
2013	8.500.000,00	32.150.692,00	40.650.692,00
2014		70.498.457,00	70.498.457,00
2015		56.210.211,00	56.210.211,00
2016		21.402.147,00	21.402.147,00
Totale	13.290.215,00	180.261.507,00	193.551.722,00

Avanzamento Spese (%):	27,00%
------------------------	--------

(*) stima al 31/05/2013

4 - PIANO FINANZIARIO



Stato Fondo Aree Sottoutilizzate

Importo (Euro):

--

Stato altri provvedimenti

Descrizione della fonte /
Estremi del
provvedimento:

Importo (Euro):

L.244/2007	111.131.033,00
------------	----------------

Regione

Descrizione della fonte /
Estremi del
provvedimento:

Importo (Euro):

DGR 8059/2008 e nota del 25/6/2009 - L.R. 5/2012	€ 35.000.000,00
--	-----------------

Provincia

Descrizione della fonte /
Estremi del
provvedimento:

Importo (Euro):

	0
--	---

Comune

Descrizione della fonte /
Estremi del
provvedimento:

Importo (Euro):

DGC 269/22 del 18/1/2008	40.000.000,00
--------------------------	---------------

Privato (INFRATO)

Descrizione della fonte /
Estremi del
provvedimento:

Importo (Euro):

Del.CdA (GTT) 21/1/2008 n.8	7.420.689,00
-----------------------------	--------------



M
9



UE

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento:	Importo (Euro):
	0

Totale Importo (Euro): 193.551.722,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo (Euro):	Nota
Data: 12/01/2012	59.973.989,41	Appalto integrato OOCC
Data: 28/01/2013	796.588,80	Servizi Ingegneria - CSE
Data:	44.580.000,00	Opere Sistema
Data:		

B. Disposizioni di Pagamenti	Importo (Euro):	Nota
Data: 21/09/2012	733.500,00	
Data: 14/02/2013	1.406.474,01	
Data: 12/04/2013	1.315.644,38	
Data:		

6 - AVANZAMENTO FISICO



A. Avanzamento Lavori:

		Importo (Euro):	Nota
Data Sal:	07/08/2012	733.500,00	
Data Sal:	31/12/2012	1.413.541,72	
Data Sal:	28/02/2013	1.322.255,66	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore e U.M.	<input type="text"/>
Valore Obiettivo	Valore Conseguito
<input type="text"/>	<input type="text"/>

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore e U.M.	<input type="text"/>
Valore Obiettivo	Valore Conseguito
<input type="text"/>	<input type="text"/>

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore e U.M.	<input type="text"/>
Valore Obiettivo	Valore Conseguito
<input type="text"/>	<input type="text"/>



M
h

